



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCA DA RIMINI

ART. 1 Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato **CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCA DA RIMINI - Associazione di Promozione Sociale**.
- 1.2 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.
- 1.3 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.
- 1.4 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2 - Sede e durata

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in **Via MANCINI n. 23** nel Comune di **GRADARA**.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.3 Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
- 2.4 L'Associazione opera sul territorio della provincia di PESARO-URBINO di quello regionale e nazionale aderendo anche a coordinamenti europei ed internazionali.
- 2.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – Oggetto, scopo e finalità generali

- 3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico letterario culturale artistico e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e promozione di workshop e seminari pubblici, privati di carattere sociale e/o scientifico;
- esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione di ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 4 – Attività di interesse specifico

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCA DA RIMINI APS, in particolare, si propone di esercitare e organizzare le seguenti attività:

- a) promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del mito di Francesca da Rimini e ogni attività culturale ad esso collegabile;
- b) organizzare e/o gestire spettacoli, festival, rassegne e concorsi artistici ovvero teatrali, cinematografici, musicali e letterari sul mito di Francesca da Rimini;
- c) ogni altra attività avente ad oggetto promuovere, divulgare e facilitare gli studi e le ricerche su Francesca da Rimini e sul suo mito attraverso iniziative culturali, scientifiche e divulgative.

Nell'ambito delle suddette attività l'associazione si propone, altresì, di svolgere in favore dei propri soci e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza, per operatori dell'area culturale e per l'area dei servizi alla tutela e promozione dell'ambiente, con particolare riferimento alle Direttive Regionali relative alla formazione autofinanziata, alle misure formative del Piano Operativo Regionale e Nazionale (P.O.R. e P.O.N.) e bandi europei per la formazione;
- collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
- organizzazione, d'intesa e/o in partenariato con soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5 - Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

5.1 L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo APS dopo che avrà ottenuto l'eventuale l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

5.2. Successivamente all'iscrizione al RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5.3 La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

5.4 Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 6 - Soci: tipologie, ammissione, esclusione e recesso

6.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2 Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari

I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto "l'atto costitutivo" dell'Associazione.

I Soci Ordinari: Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale. I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I Soci Onorari: Sono coloro che persone fisiche, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo.

6.3 Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e cognome, (nel caso di persone giuridiche) denominazione e legale rappresentante, residenza o sede, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.5 La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

6.6 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

6.7 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

e.

di
la
ti

te
io
iù
se

te

[Handwritten signature]

2

D'Gard

ro

9.3 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione purché in territorio italiano;

- L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 10 - Assemblea ordinaria quorum costitutivi e deliberativi

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

10.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 - Assemblea straordinaria quorum costitutivi e deliberativi

11.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

14.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

ART. 15 - Organo di controllo

15.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

15.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

16.1 È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - Risorse economiche

17.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

ART. 18 - I beni dell'Associazione

18.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

19.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Bilancio di esercizio e Rendiconto

20.1 I documenti di bilancio o il Rendiconto dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Essi sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

20.2 Il bilancio o Rendiconto è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - Le convenzioni

20.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - Personale retribuito

22.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

23.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

23.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

24.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 - Devoluzione del patrimonio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

25.2 Qualora l'Associazione venga dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 26 - Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I Soci Fondatori

DEIRDRE O' GRADY

Daniela D'Grady

NATASCIA TONELLI

Natascia Tonelli

GASPERI FILIPPO

Filippo Gasperi

FEDERICO MAMMARELLA

Federico Mammarella

MASSIMO CIAVOLELLA

Massimo Ciavoletta

FERRUCCIO PAOLO FARINA

Ferruccio Paolo Farina

GIULIO FERRONI

Giulio Ferroni

RAFFAELE PINTO

Raffaele Pinto

Gradara, 3 aprile 2025